



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 10 del 17/02/2021

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA VIA MANZONI , TRATTO COMPRESO TRA LA VIA VITTORIO EMANUELE E IL CORSO GRAMSCI

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

### **VISTI:**

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 61 del 28/12/2020;

**VISTA** la richiesta inoltrata in data 16/02/2021 prot. 6275 dalla Ditta " Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.R.L. via Carloforte n° 2 Elmas, al fine di ottenere l'ordinanza di chiusura al traffico della via Manzoni , tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele e il Corso Gramsci quale strada interessata ai lavori di recupero e valorizzazione del Centro Storico, Il Lotto Il Stralcio- Corso Gramsci ;

**Visto** il crono-programma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale sono indicate le date e relative strade comunali interessate dal cantiere stradale con annessa chiusura;

**VALUTATA** positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario la chiusura totale del tratto di strada in oggetto;

### **ORDINA**

La chiusura temporanea al traffico della via Manzoni , tratto compreso tra la Via Vittorio Emanuele e il Corso Gramsci quale strada interessata ai lavori di recupero e valorizzazione del Centro Storico, Il Lotto Il Stralcio - Corso Gramsci dal 22 febbraio 2021 al 19 marzo 2021.

Sarà garantita la svolta nella via Regina Margherita al traffico veicolare e pedonale proveniente dal Corso Gramsci.

Sarà garantito l'accesso pedonale alle proprietà che si affacciano sul tratto della via Manzoni interessata dai lavori .

### **DISPONE**

che per motivi legati alla sicurezza delle persone il richiedente provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella PEC [poliziamunicipale@pec.comune.capoterra.ca.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.capoterra.ca.it);
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni che notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

*Ordinanza n. 11 del 17/02/2021*



- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Si informano gli interessati che:

- il **Responsabile del procedimento** è il Dott. Giorgio Lecca.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso

**ricorso:**

entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con

entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

copia del presente provvedimento è notificata a:

Al responsabile del settore lavori pubblici

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- alla stazione Carabinieri di Capoterra
- alla Società San Germano Capoterra
- al 118 Cagliari
- albo pretorio sito istituzionale.

Capoterra, lì 17/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott. Giorgio Lecca*